

STATUTO

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede ed emblema

E' costituita l'Associazione denominata "**Pubblica Assistenza SOS Dei Laghi, organizzazione di volontariato ETS**" (o anche, in forma breve, "**SOS Dei Laghi ETS ODV**") con sede nel Comune di Travedona-Monate, in questo Statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

Ai soli fini amministrativi, la sede viene stabilita in via Don Gnocchi n. 54. Le variazioni di indirizzo all'interno dello stesso Comune potranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione e' un Ente del Terzo settore, e' disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

L'emblema dell'Associazione e' costituito da una croce di colore rosso con bordi bianchi, con all'interno la scritta SOS DEI LAGHI in colore bianco.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

L'Associazione e' luogo di aggregazione dei cittadini per attivita' in favore della comunita' e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarieta' e della partecipazione, in conformita' alla disciplina del Terzo Settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o piu' attivita' di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione e' laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettivita' e la gratuita' delle cariche associative, sulla gratuita' delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attivita' di volontariato, cosi' da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarieta' sociale.

L'attivita' associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalita' della popolazione e svolgera' la sua attivita' all'interno della Regione Lombardia.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione impronta il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarieta' sociale per la realizzazione di una societa' piu' giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarieta' e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarieta';
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarieta' popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettivita';
- d) favorire lo sviluppo della comunita' attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attivita' di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettivita';
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilita'; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioe' a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed Enti del Terzo Settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente Statuto.

Per il raggiungimento di tali fini, l'Associazione potra' aderire a reti associative nazionali e/o comunitarie.

Art. 4 - Attivita'

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, l'Associazione svolge una o piu' delle seguenti attivita' di interesse generale:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, c. 1, lettera a D.Lgs. n. 117/17);
- b. interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, c. 1, lettera b D.Lgs. n. 117/17);
- c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, c. 1, lettera c D.Lgs. n. 117/17);
- d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa (art. 5, c. 1, lettera d D.Lgs. n. 117/17);
- e. organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche

editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, c. 1, lettera i D.Lgs n. 117/2017);

f. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, c. 1, lettera r D.Lgs. n. 117/2017);

g. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, c. 1, lettera u D.Lgs. n. 117/17);

h. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (art. 5, c. 1, lettera y D.Lgs. n. 117/17).

A titolo meramente esemplificativo, l'Associazione potrà quindi svolgere le seguenti attività:

a. interventi e prestazioni sanitarie;

b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza o altro mezzo;

d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;

e. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

f. donazione di sangue e organi;

g. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

i. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;

j. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

k. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

l. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

m. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;

n. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

o. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle

attività sociali, compresa la beneficenza.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli Enti del Terzo Settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Associati

Art. 6 - Requisiti

Possono essere associati dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto ed i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di

accoglimento, la deliberazione e' annotata nel libro degli associati; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda puo', entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette associati. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore - RUNTS.

Sono associati ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono associati volontari gli associati ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarieta' nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di eta' possono essere ammessi quali associati volontari dell'Associazione con l'assenso scritto di chi ne esercita la responsabilita' genitoriale.

Gli associati iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. Gli associati di eta' inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti a mezzo di chi ne esercita la responsabilita' genitoriale.

Fatto salvo il diritto di recesso, e' tuttavia espressamente esclusa la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa, cosi' come la possibilita' di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

Gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- e) essere informati sull'attivita' associativa.

Art. 8 - Doveri

Gli associati sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;

d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilita'

Non possono essere associati volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualita' di associato

La qualita' di associato si perde:

- a) per morosita';
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso;
- e) per decesso.

a) Perde la qualita' di associato per morosita' l'associato che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

b) Perde la qualita' di associato per decadenza l'associato che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

c) Perde la qualita' di associato per esclusione l'associato che, avendo gravemente violato una o piu' disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo; l'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione con voto unanime dei propri componenti.

d) Perde la qualita' di associato per recesso, l'associato che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. L'associato receduto e' comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso e' stato esercitato.

L'associato sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), l'associato puo' presentare ricorso all'Assemblea degli associati entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso e' efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio e' composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attivita' diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 4, dello Statuto. L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore - RUNTS - con i tempi e le modalita' previste dalla normativa vigente ed e' altresì trasmesso agli enti cui l'Associazione aderisce se da questi richiesto.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attivita' e progetti;
- e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g. da attivita' di raccolta fondi;
- h. da attivita' di vendita di beni a fini di sovvenzione;
- i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
- l. da proventi derivanti da attivita' di interesse generale svolte quali attivita' secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attivita' diverse di cui all'art. 4 comma 4.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, e' utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' statutarie ai fini del perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

L'Associazione non puo' distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Il fondo di dotazione e' costituito dalle entrate e dalle somme a tale titolo espressamente destinate dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Bilancio Sociale

L'Associazione redige il Bilancio Sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita, se così previsto dalle norme vigenti, presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore - RUNTS - e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori ai limiti di legge, la redazione del Bilancio Sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo se obbligatorio per norma di legge, o se nominato facoltativamente dall'Assemblea;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore, o se nominato facoltativamente dall'Assemblea.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dell'organo di controllo e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dagli associati dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea degli associati è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei

programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria degli associati quando delibera sulle modifiche allo Statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza degli associati presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Lo stesso associato può essere portatore fino ad un massimo di tre deleghe.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. E' facolta' del presidente dell'assemblea consentire ai non associati di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

1. L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative proposte dal Consiglio Direttivo;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g. determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli fra gli associati all'Associazione;
- h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo (e gli eventuali supplenti) e ne fissa il compenso;
- j. delibera sulla responsabilita' dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k. delibera sui reclami proposti in relazione agli associati esclusi;
- l. delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal Consiglio Direttivo;
- m. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- o. puo' nominare il Consiglio di disciplina i cui dettagli funzionali ed organizzativi sono specificati dal regolamento generale interno.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello Statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 35.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio Direttivo e' composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo

devono essere associati dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni solari (cessa con l'approvazione del Bilancio relativo al secondo anno successivo a quello in cui sono stati eletti) ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere e' subordinata al possesso di requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento; puo' eleggere anche un Segretario ed un Tesoriere; puo' nominare inoltre direttori con riferimento a specifici settori di attivita' dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilita' di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della meta' piu' uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del componente piu' anziano di eta'.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il Direttore sanitario, se nominato, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facolta' di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del Direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio Direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio Direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;
- b. da' attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto;
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualita' di associato;
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- j. predispone il Bilancio Sociale - se obbligatorio ai fini di legge.

Art. 27 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Nel caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o piu' consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Art. 28 - Il Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti del Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione e ne dà esecuzione.

Il Presidente è l'unico responsabile per gli adempimenti in materia di personale, sicurezza sul luogo di lavoro e tutela della privacy; per lo svolgimento di tali mansioni ha potere di spesa e di azione illimitato: le sue attività dovranno essere rendicontate alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

Art. 29 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, sarà nominato nei casi previsti dalla legge o anche solo facoltativamente.

Esso vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Art. 30 - Revisore legale dei conti

L'Assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi previsti dalla legge o anche solo facoltativamente.

Il Revisore dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il Bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli associati, nonché esplica tutte le attività previste dalla legge per il suo ruolo.

Art. 31 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale rilascia il consenso entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V - Norme finali

Art. 32 - Sezioni

Qualora, per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 33 - Regolamenti

Il regolamento generale, se adottato:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- b. individua le modalità di informazione agli associati delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del Segretario, del Tesoriere, dei Direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;
- d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea puo' approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 34 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione e' costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sara' devoluto ad altro Ente del Terzo settore che svolge iniziative analoghe e che operi preferibilmente nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 35 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

In originale firmato:

GIAROLA GIAN LUCA

ANDREA TOSI Notaio

Registrato a VARESE in data 7 febbraio 2023 al n. 3226
serie 1T, esatti euro zero.

Certifico io sottoscritto dottor ANDREA TOSI, Notaio in
Gallarate, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante
apposizione della mia firma digitale, attestata vigente dal
Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia
su supporto informatico con caratteristiche di
immutabilit  ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 7/3/2005 n.82
e' conforme all'originale cartaceo nei miei atti, firmato a
norma di legge.

In Gallarate, nel mio studio in Piazza Garibaldi n.8, otto
febbraio duemilaventitre (8.2.2023)